

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
L U C C A**

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 18, DEL 28/03/2011**

OGGETTO: Adozione del nuovo regolamento di mediazione predisposto da Unioncamere.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti, che disciplinano, tra l'altro le funzioni della Giunta;

Il Presidente informa i Colleghi della Giunta che lo scorso novembre Unioncamere ha approvato il nuovo regolamento uniforme di mediazione, al fine di adeguare i regolamenti camerale alla recente normativa in materia, ovvero al D.Lgs. n. 28/2010 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

Il Presidente ricorda che la Camera di commercio di Lucca ha istituito un proprio "Sportello di conciliazione", il quale ha ottenuto nel 2007 l'iscrizione nel Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il citato D.M. 180 stabilisce che gli organismi di mediazione pubblici già iscritti debbano richiedere la regolarizzazione al Ministero allegando alla relativa domanda il regolamento di procedura adeguato alla nuova normativa, la scheda di valutazione da consegnare ad ogni parte per la valutazione del servizio, la tabella delle indennità spettanti all'organismo redatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 dello stesso decreto, nonché la copia di una polizza assicurativa non inferiore a 500.000,000 euro - polizza che l'Ente ha già provveduto a stipulare.

Il Presidente fa presente che il Regolamento trasmesso da Unioncamere - il quale porta in allegato, oltre alla tabella delle indennità ed alla scheda di valutazione, anche un codice etico per i mediatori e le regole per la mediazione secondo modalità telematiche - è passato al vaglio del Ministero della Giustizia, il quale lo ha ritenuto conforme alla normativa. Propone pertanto di adottarlo, al fine di procedere alla regolarizzazione dello Sportello di conciliazione.

Nell'illustrare il contenuto del Regolamento, il Presidente riferisce tuttavia che durante le riunioni tenute presso Unioncamere Toscana dal Gruppo di lavoro sulla mediazione, è emersa l'opportunità - condivisa dalla quasi totalità delle camere - di eliminare dall'art. 5 la previsione che la mancata conferma da parte dei soggetti convocati a partecipare all'incontro entro i 7 giorni precedenti lo stesso vada interpretata come una mancata adesione alla procedura di mediazione e che di conseguenza la Segreteria debba procedere a chiudere negativamente il procedimento. L'obbligo di comunicare in anticipo l'adesione alla procedura e la relativa sanzione non sono previste dalla normativa e appare dubbio che possano essere disposte con un regolamento; il termine di 7 giorni non risulta peraltro compatibile con i tempi ristrettissimi della procedura, considerato che gli incontri vanno convocati a 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione.

Per quanto riguarda la tabella delle indennità di mediazione a carico delle parti, il suggerimento di Unioncamere è quello di applicare il massimo della tariffa prevista dal D.M. 180. Tuttavia, in considerazione del fatto che la Camera di commercio Lucca si troverà ad operare sul territorio in regime di concorrenza con altri organismi di mediazione, potrebbe essere opportuno - per lo meno in fase di prima applicazione - attenersi ad un valore delle indennità compreso tra il minimo ed il massimo della tariffa ministeriale, così come proposto dal Dirigente dell'Area di Regolazione del mercato.

Il Presidente riferisce inoltre che, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.M. n. 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, può essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

A questo proposito, Unioncamere Toscana ha proposto i

seguenti criteri su cui basare la complessità dell'affare:

- 1) numero delle parti: 3 o più parti
- 2) numero di incontri: incontri effettuati in 2 o più giornate diverse
- 3) durata degli incontri: incontro di durata superiore alle 3 ore
- 4) presenza del mediatore.

Il Presidente, condividendo le indicazioni di Unioncamere Toscana, propone di calcolare le maggiorazioni delle indennità a carico delle parti secondo i criteri di cui sopra.

Il Presidente fa infine presente che è necessario adottare un tariffario dei compensi da corrispondere ai mediatori per l'attività di mediazione svolta, tariffario che ciascun organismo può stabilire in modo del tutto discrezionale. Fa presente, a questo proposito, che da Unioncamere e dall'Unione Toscana sono pervenute alcune proposte, che suggeriscono di calcolare i compensi per ciascuna procedura applicando al totale delle indennità corrisposte dalle parti una percentuale variabile tra il 65% (per le controversie di valore più basso) ed il 35% (per quelle di valore superiore). A questo proposito, il Presidente mostra la tabella dei compensi redatta, secondo i criteri di cui sopra, dal Dirigente dell'Area di regolazione del mercato; tale tabella prevede inoltre che, in caso di maggiorazione delle indennità corrisposte dalle parti, venga aumentato nella stessa misura l'importo del compenso spettante al mediatore.

Ritenendosi pertanto necessario adottare il nuovo regolamento di mediazione redatto da Unioncamere ed i relativi allegati con le modifiche sopra individuate, nonché la tabella dei compensi per i mediatori proposta dal Dirigente di area

#### LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di adottare il Regolamento uniforme predisposto da Unioncamere ed i relativi allegati, modificando l'art. 5 e la tabella delle indennità nel senso proposto dal Presidente;

2.- di adottare il tariffario dei compensi per i mediatori proposto dal Dirigente dell'Area di regolazione del mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Claudio Guerrieri)